



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio VII - Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato

Allegati: n. 1

Direzione Centrali
Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF
Direzioni Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco
Comandi dei Vigili del Fuoco

p.c. Inps Direzione Servizi al Territorio

Oggetto: Nuovi requisiti per il collocamento a riposo del personale del CNVVF.
Disposizioni previdenziali di cui alla legge di bilancio 2026 e alla circolare Inps n. 28-2026.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 bilancio 2026, recependo e integrando i decreti attuativi sui coefficienti demografici relativi all'oggetto (decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2025), ha riformulato la disciplina degli adeguamenti dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita per il biennio 2027-2028.

Con circolare Inps n. 28 del 16 marzo 2026 - che si allega alla presente per pronto riferimento - sono state fornire istruzioni generali relative all'applicazione dell'articolo 1, commi 180-198 della citata legge di bilancio 2026.

Con la presente circolare si fornisce un quadro di sintesi in ordine all'applicazione delle suddette disposizioni al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (ruoli operativi, specialistici, dei direttivi, dei dirigenti, di rappresentanza e tecnico-professionali).

1. AUMENTO GENERALE DEI REQUISITI PENSIONISTICI

Fatte salve normative speciali di settore non considerate dalla presente diramazione, per la generalità dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge citata, l'adeguamento complessivo dei requisiti per il biennio 2027-2028, originariamente stimato dal decreto in 3 mesi, viene articolato ed applicato con le seguenti tempistiche:

- **Anno 2027:** incremento di **+1 mese**;
- **Anno 2028:** incremento intero cumulato di **+3 mesi** (ovvero ulteriori +2 mesi rispetto al 2027).

2. DISCIPLINA SPECIFICA PER IL PERSONALE DEI COMPARTI SICUREZZA-DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

L'articolo 1, comma 180, della legge di bilancio 2026 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco un ulteriore incremento "specifico" dei requisiti d'accesso, pari a un mese nel 2028, a due mesi dal 2029 e tre mesi dal 2030.

Tuttavia, il successivo comma 181 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si potrà escludere o ridurre tale incremento per specifiche professionalità dei suddetti contingenti di personale.

Anno di decorrenza	Adeguamento generale (c. 185)	Adeguamento specifico comparto (c. 180)	Incremento totale cumulato
Fino al 2026	-	-	0 mesi
2027	+ 1 mese	-	+ 1 mese
2028	+ 3 mesi	0 mesi (in attesa d.P.C.m.)	+ 3 mesi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio VII - Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato

Si evidenzia che, laddove il personale dei ruoli operativi e specialistici e dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, al compimento del requisiti anagrafico pari rispettivamente a 60 e 65 anni di età cui al decreto legislativo n. 165 del 1997, risulti aver conseguito altresì il requisito contributivo previsto dalla suddetta normativa speciale pari a 36 anni, non trovano applicazione gli incrementi previsti dai citati commi 180 e 185. Gli incrementi anagrafici dei requisiti trovano applicazione esclusivamente in caso di anzianità contributiva inferiore a 36 anni al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

Gli incrementi di 1 mese per il 2027 e 2 mesi per il 2028 si applicano pertanto, in ossequio al messaggio Inps n. 545 del 10 gennaio 2013, ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la vecchiaia, solo nell'ipotesi in cui al raggiungimento dei limiti ordinamentali non siano stati conseguiti i requisiti previsti per la pensione di anzianità.

In relazione al citato comma 181, si evidenzia che l'eventuale mancata emanazione del decreto presidenziale ivi previsto comporterà l'applicazione integrale al personale del Corpo nazionale degli incrementi previsti dal comma 180, salvo successive disposizioni normative. Nel caso che il provvedimento preveda l'esclusione limitatamente a determinate "professionalità" del Corpo medesimo, alle restanti parimenti si applicheranno integralmente gli incrementi in parola.

2.1. Personale del CNVVF non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e specialistiche.

Anno decorrenza	Età pensionabile con 36 anni di contributi	Con anzianità contributiva < 36 anni	Età max di permanenza *	Incremento cumulato
Fino al 2026	60 anni	12 mesi di speranza di vita + 12 mesi di finestra mobile	62 anni *	0
2027	60 anni	mesi 12 + 1 di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile	62 anni e 1 mese *	+1 mese
2028	60 anni	mesi 12 + 3 di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile	62 anni e 3 mesi *	+3 mesi

* Nota: Se durante tale periodo il lavoratore matura i 36 anni di contribuzione, si perfeziona il diritto ad accedere al pensionamento.

2.2. Personale del CNVVF direttivo e dirigente che espleta funzioni operative.

Anno decorrenza	Età pensionabile con 36 anni di contributi	Con anzianità contributiva < 36 anni	Età max di permanenza *	Incremento cumulato
Fino al 2026	65 anni	12 mesi di speranza di vita + 12 mesi di finestra mobile	67 anni *	0
2027	65 anni	mesi 12 + 1 di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile	67 anni e 1 mese *	+1 mese
2028	65 anni	mesi 12 + 3 di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile	67 anni e 3 mesi *	+3 mesi

* Nota: Se durante tale periodo il lavoratore matura i 36 anni di contribuzione, si perfeziona il diritto ad accedere al pensionamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio VII - Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato

2.3. Requisiti per la pensione di anzianità (a domanda / per quote).

ANNO	PENSIONE DI ANZIANITÀ INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ			PENSIONI PER QUOTE	
	Requisito contributivo	Finestra mobile	Requisito trattamento	Maturazione diritto (requisito anagrafico + contributivo)	Finestra mobile
2026	41 anni	15 mesi	42 anni e 3 mesi	58 anni + 35 anni di contribuzione	12 mesi
2027	41 anni e 1 mese	15 mesi	42 anni e 4 mesi	58 anni e 1 mese + 35 anni di contribuzione	12 mesi
2028	41 anni e 3 mesi	15 mesi	42 anni e 6 mesi	58 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione	12 mesi

2.4. Personale del CNVVF appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza.

Si riportano di seguito i requisiti previsti per il personale in argomento che – ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 - segue la disciplina generale della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 bilancio 2025 - articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 bilancio 2026 - Circolare Inps n. 28-2026 paragrafo 2).

2.4.1. Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Requisito anagrafico. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è il seguente:

Anno decorrenza	Età anagrafica	Anni di contribuzione minimi	Incremento cumulato
Fino al 2026	67 anni	20 anni	0
2027	67 anni e 1 mese	20 anni	+1 mese
2028	67 anni e 3 mesi	20 anni	+3 mesi

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico, previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di **cinque anni**, è il seguente:

Anno età pensionabile

- Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 71 anni e 1 mese
- Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 71 anni e 3 mesi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio VII - Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato

2.4.2. Pensione anticipata ordinaria.

Anno decorrenza	Requisito contributivo donne	Requisito contributivo uomini	Finestra mobile	Incremento cumulato
Fino al 2026	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi	3 mesi	0
2027	41 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	3 mesi	+1 mese
2028	42 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese	3 mesi	+3 mesi

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, c.d. "anticipata sistema contributivo" per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti.

Anno decorrenza	Età anagrafica	Anni contribuzione minimi	Finestra mobile	Incremento cumulato
Fino al 2026	64 anni	20 anni	3 mesi	0
2027	64 anni e 1 mese	20 anni e 1 mese	3 mesi	+1 mese
2028	64 anni e 3 mesi	20 anni e 3 mesi	3 mesi	+3 mesi

2.4.3. Altre misure e disposizioni particolari per il 2026.

- **Opzione donna e Pensione anticipata flessibile.** Dal 2026 tali misure non sono ulteriormente prorogate. Restano tutelati coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025;
- **APE sociale.** Prorogata per tutto il 2026 con i requisiti di **63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi** (previsto divieto assoluto di cumulo con redditi da lavoro);
- Rimane vigente la **pensione anticipata per il lavoratori precoci** (art. 1, comma 199, lettere a-b-c della legge n. 232 del 2016) i cui requisiti sono incrementati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 185 legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026);
- **Incentivo al trattenimento in servizio (articolo 1, comma 194, LdB26):** Confermato per chi matura i requisiti per la pensione anticipata nel 2026 e sceglie di restare in servizio.

3. Liquidazione TFS-TFR.

Con l'occasione si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della richiamata legge di bilancio 2026, per i collocamenti a riposo per limite di età decorrenti dal 1° gennaio 2027, il termine di pagamento della prima rata del trattamento di fine servizio è **ridotto da 12 mesi a 9 mesi**, in ossequio ai principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2023 in materia. Restano fermi i 24 mesi per le uscite anticipate e la rateizzazione per importi superiori alle soglie di legge.

Postilla.

In considerazione della circolare Inps n. 28 del 16 marzo 2026, si precisa che le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Istituto medesimo e costituiscono il quadro di riferimento per l'accertamento dei requisiti contributivi utili al pensionamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Resta, pertanto, di esclusiva competenza della scrivente Direzione Centrale la verifica della posizione assicurativa individuale, finalizzata alla corretta ricostruzione dell'anzianità contributiva maturata, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio VII - Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato

Si pregano codeste Sedi di voler assicurare la massima diffusione della presente circolare al personale dipendente, al fine di garantire un'adeguata informazione in ordine alle disposizioni previdenziali qui richiamate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia

Fabio Italia
09.09.2026
15:44:39
GMT+02:00

